

STATUTO CONFESERCENTI MANDAMENTALE CESENATE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ

Art. 1

Composizione e sede

La Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - Mandamentale Cesenate ha sede in Cesena, Viale 4 Novembre, 145. Variazioni di sede nell'ambito del Comune di Cesena non richiedono modifiche del presente Statuto.

La Confesercenti Mandamentale, concorrendo i requisiti minimi previsti dallo Statuto Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di attuazione, è la struttura territoriale di primo livello del sistema Confesercenti.

La Confesercenti costituisce sistema di rappresentanza generale delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento al settore del commercio, del turismo e dei servizi, anche successivamente alla cessazione delle relative attività.

Il sistema della Confesercenti Mandamentale è articolato in:

- a) Organizzazione territoriale. La Confesercenti Mandamentale Cesenate ha come riferimento i quindici Comuni del territorio cesenate (Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto);
- b) Federazioni Mandamentali di categoria, che si organizzano per macroaree, nell'ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
- c) Organizzazioni settoriali o tematiche quali:
 - il Coordinamento mandamentale dell'imprenditoria femminile;
 - il Coordinamento mandamentale dei giovani imprenditori;
 - la Federazione dei Pensionati.

La Confesercenti Mandamentale è un'Associazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

Art. 2

Scopi

La Confesercenti Mandamentale tutela e rappresenta gli interessi degli associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale;

Al fine di attendere agli scopi suddetti:

- attua localmente le direttive Nazionali e Regionali, coerentemente con le analoghe funzioni svolte su scala nazionale dalla Confesercenti;
- elabora la politica sindacale a livello mandamentale e decide le conseguenti iniziative;
- firma i contratti e gli accordi *territoriali e provinciali* di carattere confederale, d'intesa con le organizzazioni di categoria aderenti;
- promuove e sostiene l'attività sindacale delle categorie rappresentate;
- vigila sull'attività delle organizzazioni territoriali di categoria, in aderenza alle decisioni delle rispettive organizzazioni nazionali;
- assicura, in accordo con le proprie organizzazioni, la rappresentanza delle categorie negli organismi pubblici;
- è titolare delle organizzazioni comunali, zonali, circoscrizionali;
- autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona, circoscrizionali, le quali sono direttamente dipendenti dalla Organizzazione mandamentale. Alla stessa Organizzazione mandamentale è devoluto il rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne, in particolare, l'assunzione di personale, l'assunzione di oneri di qualsiasi importo da parte dei responsabili delle sedi in discorso, la contrazione di fidi, l'acquisto di apparecchiature di qualsiasi tipo e valore. Qualora i responsabili delle sedi comunali, zonali o circoscrizionali procedano senza le prescritte autorizzazioni di cui sopra, rispondono personalmente delle obbligazioni contratte.
- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati e ai cittadini, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;
- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell'interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale;

- può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;
- costituisce la sede provinciale del Patronato ITACO in conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.
- promuove ed organizza attività seminariali, di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche economiche e sociali;
- svolge attività editoriale e di informazione.
- esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e regolamenti.

Art. 3 Sistema elettorale

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si svolgono secondo i sistemi che seguono.

a) Per l'elezione del Presidente Mandamentale:

- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati dal Regolamento da:

3 Confesercenti comunali in rappresentanza del 30% dei soci della Confesercenti Cesenate; o da 6 Federazioni di categoria mandamentali in rappresentanza del 30% dei soci della Confesercenti Cesenate; o dal 35% dei componenti dell'Assemblea Elettiva.

b) La Presidenza Mandamentale viene eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, nel suo complesso e in modo unitario, ed è composta in base ai principi del federalismo e della rappresentanza delle categorie.

c) Il Vice Presidente Vicario, e i Vice Presidenti della Confesercenti Mandamentali vengono eletti dalla Presidenza Mandamentale, con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Presidente.

d) La Giunta *Mandamentale*:

- viene proposta dal Presidente Mandamentale e viene votata, nel suo complesso e in modo unitario, con voto palese dalla Presidenza Mandamentale, a maggioranza semplice dei presenti.

Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 4

Requisiti di ammissione

Possono associarsi alla Confesercenti, tramite l'Organizzazione mandamentale, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati e altri soggetti, i quali si riconoscano nelle finalità della Confederazione e ne accettino lo Statuto e il Codice etico.

La richiesta di associarsi alla Confesercenti è subordinata all'accettazione da parte della Giunta Nazionale, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.

In ogni caso, la qualifica di associato e la relativa quota o contributo associativi sono intrasmissibili.

Possono, altresì, chiedere di aderire alla Confesercenti altre organizzazioni di soggetti di cui all'art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della Confesercenti Nazionale e della Confesercenti Mandamentale.

L'ammissione alla Confederazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, di adeguare il proprio Statuto a quello della Confesercenti Nazionale, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Confederazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e del presente Statuto.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Confesercenti.

Gli associati dell'organizzazione aderente, a seguito dell'ammissione della stessa, divengono associati della Confesercenti Nazionale.

Art. 5

Tessera annuale

La Confesercenti emette una tessera annuale per ogni associato.

Art. 6 Doveri dell' Associato

L'Associato deve:

- partecipare attivamente alla vita della Confederazione;
- rispettare le norme statutarie e il Codice etico;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della Confederazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statuari.

Art. 7 Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato cessa:

- a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per espulsione;
- d) per incompatibilità;
- e) per morosità: in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica espulsione del socio dall' organizzazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

Art. 8 Disposizioni disciplinari

L'associato che venga meno ai propri doveri verso la Confesercenti incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
- c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
- d) espulsione dalla Organizzazione.

Il procedimento disciplinare, deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento medesimo.

A tal fine, precise norme procedurali devono essere stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta della Organizzazione cui appartiene l'associato.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia Mandamentale, e in seconda istanza al Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.

In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE PROVINCIALE

Art. 9 Organi e durata

Organi della Confesercenti Mandamentale sono:

- a) l'Assemblea Mandamentale;
- b) la Presidenza Mandamentale;
- c) la Giunta Mandamentale;
- d) il Presidente Mandamentale;
- e) il Direttore Mandamentale;
- f) il Collegio Mandamentale dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio Mandamentale di Garanzia.

Le cariche di cui ai punti b), c), d), f), g) hanno la durata di quattro anni.

Le modalità per la composizione degli organi collegiali devono tener conto delle specificità organizzative ed associative locali.

L'Assemblea Mandamentale in sede elettiva deve essere svolta prima di quella Nazionale e Regionale e, di norma, ogni quattro anni. Le modalità di funzionamento delle Assemblee mandamentali in sede elettiva saranno previste nel regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

Art. 10 Assemblea Mandamentale

L'Assemblea Mandamentale è il massimo organo di indirizzo politico della Confesercenti a livello mandamentale.

È costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti Mandamentali, dal Direttore ed eventualmente dal Vice Direttore Mandamentale, dai rappresentanti degli associati operanti nel territorio provinciale designati, in proporzione alla consistenza associativa attiva, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto mandamentale.

Fanno, inoltre, parte dell'Assemblea: i Presidenti ed i Responsabili delle sedi comunali, i Presidenti e i Coordinatori delle Federazioni mandamentali di categoria. Possono farne parte gli Amministratori degli enti e delle società del sistema; i Presidenti e i Coordinatori Mandamentali delle Organizzazioni settoriali o tematiche e altri rappresentanti delle stesse.

Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea mandamentale, decade automaticamente da tale carica.

L'Assemblea Mandamentale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza. L'Assemblea Mandamentale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti Mandamentale, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

L'Assemblea Mandamentale:

- fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale a livello mandamentale;
- approva e modifica lo Statuto e il Codice etico;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;
- valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente Mandamentale.

L'Assemblea Mandamentale si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea Mandamentale è convocata dal Presidente Mandamentale ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Mandamentale del Collegio di Garanzia.

Le delibere Assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

Art. 11

Assemblea in sede elettiva

Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Mandamentale è costituita nella sua prima riunione in Assemblea elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea Mandamentale in sede elettiva implica che ogni organizzazione sia rappresentata nel suo seno in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell'Organo stesso.

L'Assemblea Mandamentale in sede elettiva:

- elegge il Presidente Mandamentale;
- su proposta del Presidente elegge la Presidenza, che deve essere composta dai massimi responsabili mandamentali, dai rappresentanti delle Organizzazioni territoriali e delle Federazioni Mandamentali di categoria, oltre che dal Presidente, dal Direttore e dagli eventuali Vice Direttori;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- elegge il Collegio Mandamentale dei Revisori dei Conti, e il Collegio Mandamentale di Garanzia;
- delibera lo scioglimento della Confesercenti Mandamentale con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

Art. 12

Presidenza Mandamentale

La Presidenza Mandamentale è il massimo organo di direzione politico sindacale a livello mandamentale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Mandamentale.

La Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Mandamentale del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica. La Presidenza Mandamentale può sostituire, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza.

Le delibere della Presidenza Mandamentale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Mandamentale debitamente vidimato.

Art. 13

Funzioni della Presidenza

La Presidenza Mandamentale:

- elegge, nel suo seno, il vice Presidente Vicario e gli altri vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta. Il Presidente in tale indicazione terrà conto di una adeguata presenza dei Responsabili delle organizzazioni territoriali e delle federazioni di categoria;
- su proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il Direttore Mandamentale ed eventuali Vice Direttori Mandamentali, che fanno parte della Giunta;
- approva il regolamento di attuazione dello Statuto mandamentale e le relative modifiche;

- delibera, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, l'accorpamento con altre Organizzazioni Mandamentali o Provinciali, al fine della costituzione di una Confesercenti di Area;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali l'acquisto e la vendita di immobili, locazioni ultranovennali e la costituzione e la partecipazione a società; può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari mandamentali, delle decisioni assunte;
- può revocare il Presidente Mandamentale, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello statuto mandamentale;

Art. 14 Giunta Mandamentale

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti Mandamentale.

E' composta dal Presidente Mandamentale, dal Direttore, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, da eventuali Vice Direttori e da altri membri.

La Giunta è convocata dal Presidente Mandamentale, con le modalità indicate nel Regolamento.

La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere della Giunta Mandamentale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Mandamentale debitamente vidimato.

Art. 15 Funzioni della Giunta Mandamentale

La Giunta Mandamentale:

- approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri Vice Presidenti;

- delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato Mandamentale;
- nomina e revoca i rappresentanti della Confesercenti Mandamentale negli enti pubblici del territorio di competenza;
- esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli Enti e nelle Società del sistema a livello mandamentale e provinciale;
- riferisce annualmente alla Giunta Regionale, nei termini e con le modalità stabiliti dalla medesima, circa la sussistenza dei requisiti minimi previsti per l'Organizzazione Mandamentale dallo Statuto Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di attuazione;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Mandamentale;
- indirizza l'attività del sistema societario promosso dall'Organizzazione Mandamentale;
- verifica la legittimità e la conformità allo Statuto Mandamentale degli Statuti e delle modifiche statutarie delle Federazioni mandamentali di categoria;
- controlla la regolarità di gestione delle organizzazioni periferiche;
- emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art. 16

Presidente Mandamentale

Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti Mandamentale e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea Mandamentale, la Presidenza Mandamentale e la Giunta Mandamentale.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o al Direttore Mandamentale.

Il Presidente può essere eletto fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 17
Direttore Mandamentale

Il Direttore della Confesercenti Mandamentale viene nominato, su proposta del Presidente Mandamentale, dalla Presidenza Mandamentale.

Il Direttore collabora con il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività. E' responsabile del funzionamento della struttura mandamentale e sovrintende a tutta l'attività della stessa. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo. Definisce l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura mandamentale. Decide sulla costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.

Qualora vengano previsti uno o più Vice Direttori, questi vengono nominati dalla Presidenza, su proposta congiunta del Presidente e del Direttore.

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell'esecuzione delle attività sulla base di specifiche deleghe conferite dal Direttore medesimo.

Il Direttore Mandamentale, con lo scopo di garantire un'efficace gestione della struttura operativa, può coadiuvarsi, nell'espletamento delle sue funzioni, da organismi composti da funzionari dell'Associazione. I funzionari che entrano a far parte di tali organismi sono individuati dal Direttore sulla base delle funzioni svolte. Il Direttore, entro il 30 giugno di ogni anno, relaziona alla Giunta sul funzionamento degli organismi.

Art. 18
Collegio Mandamentale dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci – effettivi più 3 membri supplenti, Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Mandamentale il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dalla Confesercenti mandamentale e sul suo concreto funzionamento.

I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 19
Collegio Mandamentale di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Mandamentale in sede elettiva.

I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Mandamentale in sede elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Mandamentale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale.

Il Collegio è competente sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi dalla Giunta mandamentale nei confronti degli associati e decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Confederazione a livello Mandamentale in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto.

Art. 20

Confesercenti Mandamentali

Le Confesercenti Mandamentali esistenti hanno un proprio Statuto che ne determina anche l'organizzazione e svolgono funzioni analoghe a quelle delle Confesercenti Provinciali.

Le Confesercenti Mandamentali costituiscono la sede ITACO nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.

Art. 21

Organizzazioni minori non autorizzate

Situazioni preesistenti di autonomia amministrativa delle organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, in mancanza di autorizzazione della Presidenza Mandamentale d'intesa con la Presidenza Regionale, si intendono venute meno, con conseguente perdita del diritto ad utilizzare nome e logo della Confesercenti da parte delle organizzazioni medesime.

Nessuna responsabilità penale, civile e amministrativa può fare carico agli organi statutari nazionali, regionali, provinciali e mandamentali per le obbligazioni di qualsiasi genere precedentemente assunte dalle predette organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, la cui autonomia amministrativa non sia stata precedentemente autorizzata per iscritto.

Art. 22

Indirizzo economico e societario

La Confesercenti Mandamentale adeguerà le proprie scelte fondamentali in materia economica e societaria alle politiche che verranno individuate a livello nazionale e regionale.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE MANDAMENTALE DI CATEGORIA

Art. 23 Organizzazione e compiti

Gli associati alla Confesercenti si organizzano sindacalmente per categorie.

Le Federazioni Mandamentali di categoria sono organizzazioni con ampi poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non contrastare la linea generale della Confesercenti alla formazione della quale concorrono. Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale della categoria e di promuovere tutte le iniziative opportune per la tutela degli interessi degli operatori rappresentati.

Le Federazioni Mandamentali di categoria:

- si organizzano, per macroaree, nell'ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;
- stipulano i contratti mandamentali e provinciali di lavoro e gli altri accordi di categoria congiuntamente alla Confesercenti Mandamentale;
- eleggono i rispettivi presidenti mandamentali coinvolgendo l'Organizzazione confederale mandamentale;
- effettuano le loro Assemblee elettive di norma ogni quattro anni, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

Ciascuna Federazione di categoria è dotata di un proprio Statuto, i cui principi e norme non possono contrastare con quelli del presente Statuto.

Le Federazioni Mandamentali di categoria hanno esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non godono di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

L'assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte delle stesse necessita dell'autorizzazione del Direttore Mandamentale. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.

Art. 24
Organi e statuti

Organi di ciascuna Federazione di categoria sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Presidenza;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio di Garanzia.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONI SETTORIALI
O TEMATICHE

Art. 25

Le organizzazioni settoriali o tematiche si danno autonomamente un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con il suo regolamento di attuazione.

Analogamente, su delibera della Presidenza, possono costituirsi altre organizzazioni su particolari tematiche o per particolari settori associativi.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PERIFERICA

Art. 26

Organizzazione e compiti delle Organizzazioni Comunali e di Zona

Sono istituite organizzazioni comunali e di zona che dipendono a tutti gli effetti dalla Confesercenti Cesenate. L'autonomia amministrativa di tali organizzazioni comunali o di zona è limitata all'ordinaria amministrazione.

Nessuna responsabilità penale, civile e amministrativa può fare carico agli organi statuari nazionali, regionali, mandamentali per le obbligazioni di qualsiasi genere precedentemente assunte dalle predette organizzazioni comunali o di zona, la cui autonomia amministrativa non sia stata precedentemente autorizzata per iscritto. Lo stesso dicasi per le conseguenze di futuri atti d'amministrazione assunti a livello comunale e di zona che dovessero esorbitare dall'ordinaria amministrazione salvo il caso di esplicita autorizzazione per iscritto da parte dei competenti organi comprensoriali. Di tali atti risponderà in via esclusiva chi li avrà posti in essere, sia a livello penale che civile ed amministrativo.

Compito delle organizzazioni Comunali e di zona è la gestione delle politiche sindacali nell'ambito del territorio di loro competenza. Nessun ruolo possono svolgere rispetto a questioni che coinvolgono territori di più zone.

Organi delle Organizzazioni Comunali e di Zona sono:

- l'Assemblea congressuale
- il Consiglio direttivo di sede
- il Presidente di sede
- il Responsabile di sede e/o di zona

Art. 27

Composizione e compiti dell'Assemblea congressuale comunale o di zona

L'Assemblea congressuale è composta dagli associati di ogni sede comunale o di ogni zona.

Elegge i delegati all'Assemblea elettiva Mandamentale, il Presidente di sede comunale e il Consiglio direttivo comunale o di zona sulla base del Regolamento approvato dalla Presidenza mandamentale.

Art. 28

Elezione, composizione e compiti del Consiglio direttivo comunale o di zona

Il Consiglio direttivo è composto dal numero di soci stabilito dal Regolamento approvato dalla Presidenza mandamentale. per le assemblee elettive comunali e comprensoriale della Confesercenti Cesenate.

- Il Consiglio direttivo elegge il Responsabile comunale o di zona la cui nomina sarà ratificata dalla Presidenza mandamentale. Con le stesse modalità avviene l'eventuale elezione di un vice Presidente;
- Discute dei bilanci economici preventivi e consuntivi che saranno poi sottoposti, in tempo utile per la formazione ed approvazione dei bilanci comprensoriali, per l'approvazione definitiva alla Presidenza;
- gestisce a livello comunale o di zona la politica sindacale della Confesercenti;
- delibera su tutte le questioni di carattere locale e sulla realizzazione delle indicazioni e dei programmi della Confesercenti;
- può chiedere e ricevere dalla Presidenza mandamentale delega per decidere e deliberare su questioni di competenza della Presidenza comprensoriale stessa;

Art. 29

Elezione e compiti del Presidente di sede comunale

Il Presidente di sede comunale è eletto con i criteri stabiliti dal Regolamento per le assemblee comunali e comprensoriale della Confesercenti Cesenate approvato dalla Presidenza.

Il Presidente comunale ha la responsabilità politica dell'Associazione nel territorio di riferimento. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere il Consiglio direttivo della propria sede.

Il Presidente di sede comunale propone al Consiglio direttivo la nomina, che avviene con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, del Responsabile comunale ed eventualmente del vice Presidente della sede comunale.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni al Vice Presidente e/o al Responsabile della sede comunale.

Il Presidente di sede può essere eletto senza limiti di mandato.

Art. 30

Elezione e compiti del Responsabile di sede comunale o di zona

L'elezione dei Responsabili comunali e di zona avviene su voto del Consiglio direttivo ed è successivamente ratificato dalla Presidenza mandamentale.

Il Responsabile di sede comunale e/o di zona ha la corresponsabilità degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni unitamente al Presidente di sede comunale; assolve ai compiti specifici demandatigli dal Presidente di sede comunale; collabora con il Presidente di sede comunale nei modi e nelle forme fra essi concordate.

Il Responsabile di sede comunale collabora con il Direttore comprensoriale nella gestione della struttura nelle sedi di riferimento.

TITOLO VII CARICHE ED INCOMPATIBILITA'

Art. 31

Principi e Regole

I titolari delle cariche si impegnano al rispetto del Codice Etico.

I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall'organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza.

Art. 32

Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Presidente di sede comunale, Direttore, Vice Direttore e Responsabile di sede comunale della

Confesercenti Mandamentale, nonché di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore delle Federazioni di categoria sono incompatibili con l'assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.

L'assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.

L'eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della Giunta, dalle cariche ricoperte.

L'iscrizione alla Confesercenti è incompatibile con quella ad associazioni il cui comportamento sia in contrasto con le regole ed i fini della Confesercenti.

Il Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale disciplina.

Art. 33 Presidenza onoraria

La Presidenza Mandamentale, su proposta del Presidente, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria dell'Organizzazione a coloro che hanno acquisito meriti particolari e che per almeno sei anni hanno ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Organizzazione.

Il Presidente onorario ha diritto di partecipazione ai lavori della Presidenza mandamentale.

TITOLO VIII PATRIMONIO

Art. 34 Quote

La Confesercenti Mandamentale è tenuta a versare ai competenti organi nazionali e regionali della Confederazione la quota o contributo associativo annuale per ogni iscritto.

Tale versamento è comunque sempre dovuto, essendo onere della Confesercenti mandamentale recuperare le eventuali morosità dei propri iscritti.

L'entità del contributo o quota associativa spettante alla Confederazione Nazionale è determinata annualmente dalla Presidenza nazionale, anche in relazione ad altri eventuali contributi riscossi a seguito di convenzioni stipulate con istituti di diritto pubblico o privato di cui la medesima Presidenza Nazionale decide, autonomamente e

discrezionalmente, la ripartizione fra Confesercenti Nazionale, Regionali e singole Confesercenti Provinciali e Mandamentali.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la Confesercenti Mandamentale deve inviare alla Confesercenti Nazionale e Regionale un rendiconto generale del tesseramento effettuato nell'esercizio finanziario precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo, la Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, nomina un commissario "ad acta", il quale provvede agli atti necessari per la raccolta delle quote e dei contributi associativi, alla loro ripartizione ed al rendiconto. Per l'assolvimento di tali incombenze, il Commissario "ad acta" assume di diritto la qualità di procuratore speciale della Confesercenti mandamentale.

Art. 35 Verifiche di bilancio

Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Confesercenti Mandamentale deve inviare alle Confesercenti Regionali e Nazionale copia del proprio bilancio consuntivo di fine esercizio, secondo uno schema predisposto dalla Giunta Nazionale.

Deve altresì trasmettere entro il 30 marzo di ciascun anno alla Confesercenti Nazionale e Regionale copia del proprio bilancio preventivo, sempre secondo lo schema predisposto dalla Giunta Nazionale.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo la Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, può nominare un commissario "ad acta" il quale provvede alla redazione del bilancio.

La Giunta Nazionale può incaricare il Collegio dei Revisori dei Conti mandamentale di svolgere accertamenti e controlli e riferire direttamente sull'esito degli stessi. Il Collegio dei Revisori dei Conti ed ogni singolo Revisore, qualora accertino gravi irregolarità di gestione nell'ambito della organizzazione della Confesercenti Mandamentale, hanno l'obbligo di immediato referto scritto delle irregolarità riscontrate al Presidente della Confesercenti Nazionale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la responsabilità personale dei singoli Revisori inadempienti.

Art. 36 Autonomia patrimoniale

La Confesercenti Mandamentale ha autonomia giuridica, amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

La Confesercenti Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalla Confesercenti provinciale, mandamentale e comunale, neanche in relazione all'attività di controllo esercitata in base al comma che segue.

La Confesercenti Mandamentale può essere sottoposta al controllo amministrativo e contabile degli organi della Confesercenti nazionale.

Art. 37 Fondo comune

Il fondo comune della Confesercenti Mandamentale è costituito:

- a) dalla contribuzione dei soci;
- b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confesercenti e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- d) dagli avanzi di gestione.

Tale fondo comune è del tutto autonomo e distinto rispetto a quello della Confesercenti Nazionale e di ogni altra Organizzazione territoriale.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del Fondo comune.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell'Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

TITOLO IX CONTROLLO

Art. 38 Osservatori

Qualora nell'attività e/o nella gestione della Confesercenti Mandamentale, si determinino gravi problemi di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, la Giunta della Confesercenti Nazionale può procedere all'invio di uno o più osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa l'organizzazione. Gli osservatori hanno pieni poteri di accedere a tutta la documentazione contabile, fiscale, ed

amministrativa in genere, al fine di determinare la natura e l'entità dei problemi che affliggono la struttura territoriale. Gli osservatori predispongono una relazione per la Giunta Nazionale, che decide i provvedimenti da adottare.

Art. 39

Commissariamento

Per gravi irregolarità amministrative, di gestione e/o di funzionamento, la Presidenza Nazionale - o in via di urgenza la Giunta Nazionale - può sciogliere o sospendere gli organi statutari della Confesercenti Mandamentale nonché delle Federazioni mandamentali di categoria, secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale, affidando ad un Commissario le attribuzioni degli organi sciolti o sospesi.

Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto del Commissariamento di ogni responsabilità, anche se accertata in data successiva alla nomina del Commissario.

Art. 40

Estromissione

Nei casi che legittimerebbero il ricorso al commissariamento, nonché nei casi di mancata sussistenza dei requisiti minimi prescritti dallo Statuto Nazionale per l'Organizzazione Mandamentale, qualora non sia stato possibile, entro il termine appositamente prefissato dalla Presidenza Nazionale, il raggiungimento della sussistenza dei suddetti requisiti, né, in alternativa, l'accorpamento con altra Organizzazione Provinciale o Mandamentale, la Presidenza della Confesercenti Nazionale - o in via d'urgenza la Giunta Nazionale - può deliberare l'estromissione dell'Organizzazione Mandamentale o delle Federazioni mandamentali di categoria dalla Confederazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal relativo Regolamento di attuazione.

Il provvedimento di estromissione determina il venir meno di qualsiasi legame tra l'associazione estromessa e la Confesercenti.

L'associazione estromessa perde il diritto all'utilizzo della denominazione "Confesercenti" e del relativo logo, nonché perde il diritto all'utilizzo di qualsiasi denominazione di enti o strutture comunque appartenenti al sistema Confesercenti. La Confesercenti ha il diritto di attribuire tali nomi ed i relativi loghi ad altra associazione operante nello stesso territorio o che tuteli la medesima categoria.

Avverso il provvedimento di estromissione può essere proposto ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio di Nazionale di Garanzia, entro 15 giorni dalla comunicazione della

stessa decisione. Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto dell'estromissione di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva.

Art. 41
Trasparenza

Gli organi della Confesercenti Mandamentale eserciteranno la facoltà di accesso alla documentazione del Centro Confederale secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.

Art. 42
Tutela del nome e del logo

Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati dall'Organizzazione Mandamentale e dalle Federazioni mandamentali di categoria esclusivamente fino a quando tali Organizzazioni facciano parte della Confederazione.

Nel caso in cui questi vengano utilizzati da organizzazioni estranee, la Confesercenti Nazionale o le Confesercenti Regionali territorialmente competenti intraprenderanno le necessarie azioni di tutela.

Art. 43
Adeguamento degli Statuti

Il presente Statuto dovrà essere trasmesso alla Presidenza Nazionale della Confesercenti, che ne verificherà la coerenza con lo Statuto Nazionale.

Il presente Statuto dovrà essere tempo per tempo adeguato alle modifiche che verranno introdotte a livello nazionale.

Per quanto in questa sede non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme dello Statuto Nazionale, da intendere qui integralmente recepite, in quanto compatibili.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44
Norma Transitoria e di garanzia

Il Segretario/il Direttore, eletto dalla Giunta/Presidenza in applicazione delle previgenti norme statutarie, assume/mantiene l'incarico di Direttore.

Il rapporto con i soggetti nominati alla carica di Direttore o Vice Direttore viene autonomamente disciplinato dalla Confesercenti Mandamentale con riguardo alle proprie peculiarità organizzative e secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

Art. 45
Regolamento di attuazione

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sarà emanato un regolamento di attuazione, la cui approvazione è demandata alla Presidenza Mandamentale. Il Regolamento Mandamentale dovrà essere coerente con le previsioni contenute nel Regolamento Nazionale tempo per tempo vigente.

Art. 46
Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.

È abrogato il precedente Statuto della Confesercenti Mandamentale.

Il presente Statuto verrà depositato dal Presidente della Confesercenti Mandamentale nelle forme di legge, presso il *Notaio Dr. Antonio Porfiri*.